



ASS. "RENZO BARBUJANI" O.D.V.
Via Aldo Moro, 6 - 45100 ROVIGO Tel.
0425/412710 - Fax. 0425/070456 e-mail:
renzobarbujanionlus@libero.it
www.renzobarbujanionlus.it

STATUTO

Associazione "Renzo Barbujani O.D.V."

Art. 1 - Denominazione e sede.

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

Renzo Barbujani O.D.V. Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via A. Moro, 6 nel comune di 45100 ROVIGO

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 – Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 – Finalità e attività.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Operare nella conservazione e nella salvaguardia, tutela e fruizione di beni culturali in collaborazione degli Enti culturali di Rovigo e Provincia;

- recupero di beni culturali artistico-monumentali in stato di abbandono;
- realizzazione di interventi di solidarietà sociale rientranti fra quelli previsti dalla legislazione nazionale e regionale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale (**lettera i dell'art. 5**, comma 1 del DLGS n. 117/2017); interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (**lettera f dell'art. 5**, comma 1 del DLGS n. 117/2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- realizzazione di progetti di tutela e recupero dei Beni Culturali, della Storia e della Tradizione locale;
- recupero e rivisitazione dell'opera di scrittori del passato protagonisti della cultura del Polesine e del Veneto,
- realizzazione di ricerche in ambito letterario, iconografico e musicale del Polesine;
- Convenzioni con Enti Locali e Istituzioni Culturali (Biblioteche, musei, ecc ecc per la collaborazione alla gestione e alla tutela dei beni del Patrimonio Culturale locale ((pulizie e sistemazione di testi antichi e non);
- stampa e ristampa di saggi inerenti il territorio locale e di interesse generale;
- supporto a manifestazioni culturali artistiche e ricreative;

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6 – Ammissione

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro Trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che su istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, salvo dimissioni effettuate per iscritto prima del 30 settembre di ogni anno o esclusione secondo quanto previsto dallo statuto.

Art. 7 – Diritti e Doveri degli Associati

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 32;
- essere tutelati durante le effettive prestazioni di volontariato attraverso polizza assicurativa;
- denunciare i fatti che si ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 8 – Volontario e attività di Volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9 – Perdita della qualifica di Associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione, o mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea e comunque al giudice ordinario.

Art. 10 – Gli Organi Sociali.

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo

- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite

Art. 11 – L'Assemblea.

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 12 – Compiti dell'Assemblea.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in via definitiva sull'ammissione e, in caso di ricorso, sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 – Convocazione

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Art. 14 – Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 15 – Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Non può essere prevista una seconda convocazione che deroghi alle maggioranze previste per la prima.

Art. 16 – Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di cinque componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Vice-Presidente fra i suoi membri.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 – Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 – Segretario e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare un segretario e un tesoriere, ruoli eventualmente ricopribili da un unico associato, i cui compiti sono:

Segretario: verbalizzare le sedute del Consiglio Direttivo, curare la corrispondenza, aggiornare i libri sociali;

Tesoriere: redigere il rendiconto e il bilancio preventivo.

Art. 19 – Organo di Controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti ogni tre anni dall'Assemblea Ordinaria. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Al Collegio competono i poteri e le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile. Esso agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione scritta e firmata da un socio. La carica di revisore è gratuita.

Quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017, il collegio dei revisori dei conti è formato da Revisori iscritti al relativo registro.

Art. 21 – Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 22 – I Beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 23 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24 – Il Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 25 – Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 26 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 27 – Personale retribuito.

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 – Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29 – Responsabilità della organizzazione.

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 30 – Assicurazione dell'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 31 -. Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 32 – I Libri Sociali.

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro quindici giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 33 – Disposizioni Finali.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 34 – Norme transitorie

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti istituiti sulla base di quanto previsto dal precedente statuto rimarranno in carica fino alla loro naturale scadenza.

Successivamente verranno nominati solo se ricorrono i presupposti dell'art.31 del D.Lgs 117/2017

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Esente da bollo ai sensi art. 82 comma 3 e 5 Dlgs 117/2017

Rovigo, 11 giugno 2019

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Umberto Pilatti

F. to Sandra Toso

Esente da bollo ai sensi Art. 82 comma V Dlgs 117/2017

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 29 Giugno 2019

Il giorno 29 Giugno 2019 alle ore 9:30 - presso la Biblioteca A. Caracciolo - si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci, come da convocazione a legare.

Il Presidente, saluta i presenti e ha letto la regolare costituzione dell'Assemblea Straordinaria funzionale alla approvazione delle modifiche allo Statuto ex D. Lgs. 117 del 3 Luglio 2017 (non quorum dell'Assemblea Ordinaria), dopo aver preso atto dei Soci presenti e delle deleghe regolarmente pervenute, dà inizio ai lavori della stessa e passa la parola al Dr. Bordin che illustra comparativamente, articolo per articolo, il testo dello Statuto attualmente vigente e quello del nuovo Statuto da approvare, nella sua definitiva versione dopo la revisione da parte del CSV (il testo sintetico del 2 Statuti è allegato alla presente).

1° punto Ord.g. – Approvazione del nuovo Statuto ex D. Lgs. 117 del 3 Luglio 2017

Il Presidente mette in votazione il nuovo Statuto che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Le sedute è tolta alle ore 12:40.

Letto e sottoscritto:

La Segretaria
Tosi Sandra

Il Presidente
Lombardo Filippi
